



SENT. 462/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Luciano	CALAMARO	Presidente
Daniela	ACANFORA	Consigliere
Antonio	BUCCARELLI	Consigliere relatore
Domenico	GUZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **49542** del registro di segreteria, proposto da:

- Antonino MOMMO (MMMNNN49M21C051K),

rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Nicolò Fonti Castelbonesi, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gian Giacomo Porro n. 26, presso l'avv. Cesare Sanzi, con atto notificato l'11.06.2015 e depositato il 7.7.2015, e nel giudizio sull'appello iscritto al n. **49591** del registro di segreteria, proposto da:

- Walter LUPI (LPUWTR56M11H501Q),

rappresentato e difeso dall'avv. dagli avv.ti Maria Carmela Carbonaro, Francesca Delfini e Pasquale Varone, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di quest'ultimo, alla via Ovidio, n.20, con atto notificato

l'11.6.2015 e depositato il 8.7.2015,

contro

- Procura Generale e Procuratore Regionale presso la Sezione

Giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria, rappresentato in appello

dal Procuratore Generale della Corte dei conti,

avverso

e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Liguria n.

16/2015 depositata il 27.3.2015 di cui al giudizio iscritto al n. 18596 del

registro di segreteria, notificata ad entrambi gli appellanti in data 15.4.2015.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi all'odierna udienza pubblica il relatore, l'avv. Lucio Nicolò Fonti

Castelbonesi, l'avv. Maria Carmela Carbonaro, l'avv. Pasquale Varone ed il

v.p.g. Paolo Luigi Rebecchi.

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale in epigrafe,

accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria, ha condannato, Walter

Lupi, nella qualità di provveditore alle opere pubbliche di Genova, al

risarcimento del danno, in favore del Ministero delle Infrastrutture dei

Trasporti, di euro 133.247,92, oltre rivalutazione monetaria dall'1.4.2005, e

Antonino Mommo, quale comandante provinciale del Corpo Forestale dello

Stato di Genova, della somma di euro 15.566,16, di cui euro 7.066,00 in

favore della Regione Liguria ed euro 8.500,16 in favore del Ministero delle

Politiche Agricole e Forestali, oltre rivalutazione monetaria a decorrere

dall'1.6.2007 ed interessi legali a decorrere dal deposito dell'appellata

sentenza.

Il danno -azionato con citazione del 5.12.2008 per l'importo complessivo di euro 190.750,87 (comprensivo di 40 mila euro per danno all'immagine) di cui euro 161.247,92 in solido tra il dott. Antonino Mommo (al quale era contestato complessivamente il danno di euro 177.534,00) e l'ing. Walter Lupi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali- originava dallo sviamento da effettive ed attuali finalità pubbliche e dall'impiego inutile della spesa di ristrutturazione di un immobile demaniale in località Mulinetti di Recco, formalmente da adibire a casermetta del Corpo Forestale, ma in realtà fin da subito indebitamente destinato parzialmente a realizzare un alloggio di servizio a beneficio del provveditore Lupi.

Il costo considerato di tale intervento era risultato pari ad euro 81,331,30, oltre ad una spesa di 30.000,00 euro necessaria alle specifiche necessità alloggiative ed oltre alle spese accessorie ed in particolare agli incentivi liquidati ex art. 18 della legge 109/1994 ed agli oneri per la sicurezza (in tal caso, infatti, la domanda era stata circoscritta alle sole voci di spesa relative ai lavori per rendere abitabili le superfici dell'alloggio di servizio sito al piano primo).

Al Lupi era contestato, altresì, il danno di euro 2.148,00 per le sanzioni amministrative non pagate, scaturite da abuso edilizio riguardante la ristrutturazione in questione, ed il danno di euro 27.354,95 quale maggior provento che verosimilmente poteva essere realizzato dall'uso dell'immobile in ragione del valore del mercato immobiliare nella zona di riferimento.

Al solo Mommo era contestata (per euro 7.200,00) l'utilizzazione di alloggio di servizio nella ex Casa del Fascio di Rapallo -dove in realtà era stata alloggiata la caserma del C.F.S. appena terminati i lavori nello stabile in Recco, insufficiente ed inidoneo urbanisticamente ad un utilizzo confacente alla funzione- non sussistendo la possibilità di concessione gratuita in ragione della distanza con la sede d'ufficio (che, si badi bene, per il Mommo era sito in Genova) ed avendo fatto falsamente apparire a seguito dell'irregolare pretermissione di dipendenti sottordinati -potenzialmente interessati all'uso dell'alloggio- che gli stessi avessero rinunciato al loro diritto, e non avendo versato alcunché a titolo di corrispettivo dal 31.1.2006 al 31.7.2007 (invero fino al 31.5.2007).

Era inoltre contestato l'utilizzo improprio dell'autovettura di servizio (euro 1.509,00), l'acquisto di elementi d'arredo con utilizzo di fondi della Regione Liguria (7.066,00) ed il pagamento della TARSU teoricamente spettante al Lupi in ragione dell'occupazione dell'alloggio di servizio in Recco per euro 511,08.

In ragione del rilievo penale dei fatti per cui è causa, e che hanno condotto alla sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione di quello penale, la Corte di cassazione si è pronunciata con sentenza n. 907 del 10.7.2014 rigettando il ricorso del Lupi avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 2709 del 17.10.2013 con la quale si stabiliva che i reati di abuso di ufficio e di occupazione, pur sussistenti, erano da dichiararsi estinti per intervenuta prescrizione.

Quanto al Mommo, assolto con riguardo all'imputazione concernente

la realizzazione dei lavori di cui sopra presso l'abitazione del Lupi, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello in relazione al reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) connesso con l'autoassegnazione dell'alloggio di servizio presso la ex Casa del Fascio di Rapallo per intervenuta prescrizione dello stesso, rigettando nel resto il ricorso proposto dall'odierno appellante e, quindi, confermando la dichiarazione di prescrizione del reato di truffa concernente l'acquisto di mobilia per uso personale, e -con pene ridotte- le condanne per i reati di falsità materiale (riguardanti l'annotazione al protocollo delle rinunce dei soggetti con prelazione nell'assegnazione dell'alloggio) e di peculato in merito all'uso indebito dell'auto di servizio.

Il giudizio di primo grado -già sospeso in attesa della definizione del coevo processo penale- si è concluso con la sentenza impugnata con la quale, respinta l'eccezione di nullità della citazione e stabilita l'improcedibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine, il dott. Lupi è stato ritenuto responsabile di avere operato in conflitto di interesse per l'esecuzione della straordinaria manutenzione dell'immobile assegnato al Corpo Forestale dello Stato al fine di adibirlo ad alloggio personale, per cui al medesimo è stata addebitata parte (euro 121.247,92) delle spese complessivamente sostenute per euro 350.272,65, oltre ad euro 12 mila a titolo di canone non versato nel periodo di abusiva utilizzazione dall'1.7.2004 al 31.12.2004.

Esclusa la sua responsabilità riguardo la questione innanzi enunciata, il Mommo è stato ritenuto responsabile di essersi assegnato gratuitamente in

uso un alloggio sito nella Caserma del Corpo Forestale di Rapallo; di avere utilizzato l'autovettura di servizio per gli spostamenti tra l'ufficio di Genova e la propria abitazione di Rapallo; di aver proceduto all'acquisto di elementi d'arredo per l'alloggio illegittimamente assegnatosi, utilizzando fondi della regione Liguria; di aver pagato la TARSU dovuta dall'ing. Lupi in relazione all'abitazione di Mulinetti in Recco per l'anno 2005 e per il primo semestre 2006.

Avverso la sentenza ricorre in appello il sig. Mommo per il quale - ripercorsa in maniera accalorata la propria vicenda giudiziaria personale - costituisce (A) travisamento ed erronea interpretazione dei fatti l'aver giudicato illecita la condotta contestata dalla Procura contabile relativamente alle vicende dell'alloggio di Rapallo, dell'acquisto dei mobili, e dell'uso dell'auto di servizio esclusivamente sulla base dell'acclarata responsabilità in sede penale. In sostanza non sarebbe stato possibile comprendere in maniera puntuale quali norme il dott. Mommo avrebbe violato, né quale danno erariale possa avere determinato.

Riproponendo integralmente le difese del primo grado di giudizio, il Mommo, quanto all'assegnazione (ovvero autorizzazione all'uso, o approvazione, o concessione) dell'alloggio di servizio deduce che essa è avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministro dell'Interno, emanato il 30.11.1989, in base al quale *"la concessione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico è disposta con provvedimento del Direttore Generale — Capo del*

Corpo-" e, ai sensi del successivo art. 5, comma I, per il quale "*l'alloggio di cui alla lettera a) dell'articolo 2, non fruito dall'avente titolo in posizione primaria potrà essere assegnato temporaneamente ad altro personale di cui all'allegato A) previa autorizzazione del Direttore Generale — Capo del Corpo*". Invero il Mommo ebbe la disponibilità dell'immobile preventivamente -a gennaio 2006- rispetto alla richiesta da farsi alla competente direzione generale del CFS, in quanto, essendo egli comandante regionale facente funzioni, aveva ritenuto inopportuno trasmettere ("*...si guardò bene*", per "*delicatezza*") una istanza che lo riguardava personalmente.

A dire dell'appellante ci sarebbe stato un atteggiamento ostile ed un intento vessatorio da parte del dott. M. comandante superiore del Mommo, nel richiedergli la formulazione di nuova istanza di concessione di alloggio e nel riproporre e trasmettere per l'approvazione, solo in data 25 novembre 2006, con suo parere favorevole, un nuovo verbale di consegna con decorrenza 1 dicembre 2006.

Tale attività sarebbe poi risultata inutile a seguito del completamento dell'iter avviato ad aprile 2005 di ricodificazione dell'alloggio in foresteria e, tuttavia, il Mommo si era premurato di chiedere a due ispettori -D. F. e L.- aventi diritto di sottoscrivere liberamente dichiarazioni ove affermavano di non avere bisogno di alloggio di servizio.

Le successive versioni contrastanti fornite dai due collaboratori sarebbero, quindi, non veritiere, anche alla luce del fatto che la retrodatazione al 24.2.2006 delle predette rinunce costituirebbe un falso innocuo se si tiene conto che l'iter di assegnazione dell'alloggio era già stato avviato in

precedenza a seguito della consegna del bene in data 31.1.2006 ed essendo

comunque precedenti al nuovo verbale di consegna dell'1.12.2006.

A ciò deve aggiungersi che coloro che erano stati indicati come legittimi beneficiari (il D. F. in particolare) non avrebbero potuto godere del bene in quanto poi riclassificato a foresteria e non più alloggio di servizio.

Solo per eccesso di scrupolo, infatti, il dott. Mommo si era premurato di avviare l'iter di assegnazione dell'alloggio di Rapallo come se fosse alloggio di servizio, avendolo in realtà destinato, nell'ambito delle proprie competenze, a foresteria, dandone per tempo, l'1.4.2005, comunicazione al Comando Regionale.

E' da ricondurre all'intento di vessare e "torturare" il Mommo -mentre si trovava in Sicilia per trascorrervi le ferie- l'ordine del M. ad agosto del 2005 di destinare parte dei locali al piano terra dell'ex Casa del Fascio, facendovi realizzare, al posto del previsto alloggio di servizio di circa 80 mq., degli inutili locali Cites per la custodia di animali oggetto di sequestro.

(B) Censura il Mommo la sentenza in merito alla sussistenza del danno erariale ricordando che per l'uso delle foresterie non era e non è prevista la corresponsione di alcun canone, né si poteva riconoscere alcun diritto di precedenza nell'utilizzo in capo ai dipendenti (sottordinati) D. F. e L., e che le esigenze di fruizione derivavano dalla necessità di dovervi soggiornare per brevi periodi di servizio nel territorio del Levante Ligure, e che, comunque, l'immobile era stato utilizzato solo fino a maggio 2007.

Anche per quanto attiene all'acquisto, con i fondi regionali, della cucina componibile e degli altri piccoli arredi, l'appellante osserva che il

Comando regionale mai nulla osservò in merito, nemmeno in occasione del reiterato e obbligatorio semestrale invio dei preventivi, eventualmente aggiornati, relativi ai prezzi dei mobili da arredo, ove chiaramente si faceva riferimento alle necessità di una foresteria all'interno della quale i beni mobili sono rimasti.

Rileva che l'acquisto della cucina componibile è avvenuto per la somma di euro 6.500,00 e non euro 7.066,00 come erroneamente riportato nella sentenza impugnata; con riferimento all'indebito utilizzo dell'auto di servizio, la stessa è stata utilizzata per finalità di istituto, mentre quanto al pagamento della TARSU spettante all'ing. Lupi da parte dell'Amministrazione essa è stata frutto di un errore, e per il resto ribadisce le motivazioni difensive già espresse in primo grado.

(C) Afferma, infine, il Mommo, l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo sostenendo di avere agito in assoluta buona fede, senza mai violare alcuna norma di legge o regolamentare.

In subordine è richiesta l'applicazione del potere riduttivo.

Ha presentato appello anche l'ing. Lupi. Ritenuta la mancanza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, essendo stata la sua azione finalizzata a riportare l'immobile oggetto del giudizio a quei requisiti di fruibilità, agibilità ed abitabilità conformi alla sua originaria destinazione, sia catastale che di fatto -comprensiva della destinazione ad alloggio di servizio in relazione al piano primo-, così producendo semmai un vantaggio per l'Erario, ripete le medesime censure svolte in primo grado e

deduce (A) sulla nullità dell'atto introduttivo e dell'atto di riassunzione per indeterminatezza della domanda sia nell'individuazione della condotta antiggiuridica (oggetto di parziale archiviazione dibattimentale ai fini dello scrutinio della parallela contestazione penale) che nella quantificazione del danno erariale (in riferimento al solo computo metrico redatto dal geom. C.).

La censura investe, altresì, l'illegittimità della sentenza per vizio di ultrapetizione e/o violazione dell'art. 112 c.p.c.. Quanto alla residua condotta penalmente sanzionata, infatti, per abuso d'ufficio, laddove si è ravvisato un conflitto d'interessi nella mancata astensione dall'assegnazione dell'immobile, essa a nulla rileverebbe in ambito contabile amministrativo. Secondo l'appellante, quindi, la Procura con l'atto di riassunzione avrebbe dovuto aggiornare la domanda anche in relazione alle voci di danno rendendole compatibili con la condotta ravvisata in sede penale. In ogni caso, il giudice non avrebbe potuto consentire l'accesso ad una stima del danno equitativa ex art. 1226 c.c. non ricorrendone i presupposti, ed in tal senso sarebbe occorso in ultrapetizione mancando i requisiti per il ricorso ad una valutazione equitativa.

(B) Nel merito, riguardo alla primigenia destinazione dell'immobile a nuova sede del Comando Stazione di Recco, i lavori eseguiti, in relazione ai quali viene contestata la responsabilità amministrativa all'Ing. Lupi, corrispondono integralmente al progetto. Sostiene l'appellante non esservi stata alcuna distrazione dato che l'Immobile, limitatamente al piano primo, era comunque destinato ad alloggio di servizio.

Il progetto, del resto, prevedeva di condurre il fabbricato ad uno stato

di completezza ed efficienza tale da divenire luogo idoneo per essere la nuova sede del Comando Stazione di Recco, e tale obiettivo è stato soddisfatto.

Successivamente l'appellante ha conseguito l'assegnazione dell'immobile (accatastato compatibilmente con la destinazione abitativa, A7), all'esito di un iter seguito da diverse amministrazioni senza che nessuna di queste abbia formulato obiezione alcuna; fatto questo che certamente legittimava tale occupazione (richiesta al CFS, previa informazione al Ministero, con nota n. 5009 del 22.7.2004), grazie anche al principio del silenzio-assenso.

Non sussisterebbe comunque danno erariale (C) poiché i lavori previsti sono stati eseguiti in piena conformità al progetto finalizzato a conseguire l'abitabilità -necessaria tanto per uso ufficio che per quello abitativo- per il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel rispetto della destinazione conseguente alla sua sdemanializzazione avvenuta nel 2003 ed alla riserva ad alloggio secondo quanto previsto dall'art. 30 della legge n. 166/2002.

L'uso governativo, quindi, come asseverato dalla sentenza del Tar Liguria n. 627/2010, determinava l'obbligo di rendere il bene utilizzabile.

(D) L'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo. La sentenza impugnata non avrebbe ben valutato l'effettiva destinazione dell'immobile anche antecedentemente all'assegnazione al Lupi e non avrebbe comunque individuato norme o regolamenti che l'appellante avrebbe violato, limitandosi a fare riferimento alle sentenze penali. L'ascrizione di un elemento psicologico idoneo ad integrare la responsabilità non sarebbe comunque riconducibile alla mancata corresponsione del canone, peraltro involontaria, essendo

semmai il mancato introito del canone da contestarsi a chi, all'epoca dei fatti, pur a conoscenza della data di inizio della occupazione dell'immobile diligentemente comunicata dallo stesso ing. Lupi, non si era peritato di porre in essere le azioni necessarie per il recupero.

(E) Sulla quantificazione del danno -comunque contestata nella sua sussistenza- il Lupi rileva un'erronea sommatoria del computo metrico del geom. C. (euro 73.937,55), della stima forfetariamente operata dalla Procura in euro 30.000 per l'impegno di spesa in ordine al piano inferiore occupato dal CFS e dell'importo di cui al punto b) di pag. 14 dell'atto di citazione, pari ad euro 9.916,00, che danno luogo ad un totale di euro 113.853,55 e non, come indicato in sentenza, di euro 121.247,92.

In subordine è richiesta l'applicazione del potere riduttivo.

I due appellanti hanno rivolto istanza ex art. 1, commi 231-233, della legge n. 266/2005 chiedendo di poter definire il giudizio di appello mediante il pagamento di una somma non superiore al 10% del danno così come quantificato nella sentenza impugnata. Detta richiesta è stata respinta con decreti di questa Sezione n. 52/2015 e n. 53/2015 del 3.12.2015, in considerazione del connotato doloso della condotta e della gravità del fatto.

Con memoria per l'udienza la difesa del Lupi ha ulteriormente argomentato sui motivi di impugnazione e ha sollevato ex novo eccezione di difetto di giurisdizione in considerazione dell'intervenuta decisione della Sezione Tributaria della Corte di cassazione n. 12310/2017 che *"ha qualificato*

il rapporto concessorio in atto relativo al primo piano del villino di Recco come contratto di locazione per cui il conflitto sugli effetti di tale rapporto, anche di natura risarcitoria, esula dalla giurisdizione della Corte dei conti".

Con proprie conclusioni la Procura Generale ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza pubblica le parti hanno esposto i rispettivi scritti.

DIRITTO

I giudizi vengono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza.

Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti è stato sollevato dal Lupi per la prima volta con la memoria per l'udienza del 17.4.2018. Sul punto v'è da rilevare che il difetto di giurisdizione -pur rilevabile d'ufficio, in ogni grado e stato del giudizio- è impugnabile solo se sul punto non si sia formato il giudicato "esplicito" o "implicito", sicché il giudice di appello non potrebbe dichiararlo giacché tutte le volte in cui è stato deciso il merito si deve ritenere che il giudice abbia già deciso, implicitamente e in senso positivo, la questione pregiudiziale sulla giurisdizione (Cass. S.U. n. 24883/08 e n. 1706/2013).

Tuttavia, nel caso di specie, il tema della giurisdizione è introdotto dal ricorrente quale vizio di eccesso di potere giurisdizionale poiché, nel decidere sulla domanda attorea, il giudice di primo grado avrebbe giudicato su diritti scaturenti da un contratto di locazione del 2004, quale sarebbe la concessione

da parte dell'Agencia del Demanio all'ex Provveditore delle opere pubbliche dell'alloggio di servizio. L'eccesso di potere giurisdizionale che ricorre nei casi in cui il giudice, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sconfinava in una sfera d'azione riservata ad altri poteri dello Stato, non è preclusa da un giudicato implicito, per cui l'esperimento della relativa impugnazione in appello sarebbe ammissibile in quanto volta proprio a porre rimedio a tale vizio.

La mancanza di un capo autonomo -tanto esplicito, che implicito- sulla giurisdizione renderebbe impugnabile con il rimedio ordinario dell'appello la valutazione compiuta dalla Sezione territoriale sull'esistenza di un inadempimento del concessionario/locatario rispetto all'utilizzo dell'abitazione di proprietà del concedente/locatore rappresentato dallo Stato, se ed in quanto assunta in violazione dei confini esterni della giurisdizione contabile.

Proprio in ragione del fatto che l'eccezione di giurisdizione è astrattamente formulabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, nel caso di specie, tuttavia, essa è intempestiva, e, quindi, inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta con la memoria per l'udienza dibattimentale.

L'eccezione sarebbe comunque infondata per due ordini di motivi. In primo luogo la questione della natura di locazione del rapporto intervenuto tra il Lupi e l'Agencia del Demanio è aspetto che non emerge per la prima volta nel 2017 -cioè dopo la proposizione dell'appello- con la sentenza della sezione tributaria della Corte di cassazione, essendo stata evidentemente oggetto dei precedenti gradi del giudizio tributario senza che il Lupi abbia opinato in merito nell'ambito del giudizio contabile.

In disparte ciò, in ogni caso, la questione dedotta dal Lupi è del tutto irrilevante ed estranea al presente giudizio sia perché la qualificazione del rapporto giuridico -sorto nel 2004- tra lo Stato ed il Lupi non incide evidentemente sul momento di collegamento utile al fine di discriminare la giurisdizione contabile da quella di altro giudice (oggetto di contestazione è l'esecuzione dei lavori per predisporre l'alloggio di servizio, non la conduzione dello stesso), sia perché proprio sulla locazione/concessione intervenuta con decorrenza dal 2005 la sentenza impugnata ha (concordando sulla tesi dell'appellante) ritenuto non imputabile *"il danno configurato dalla Procura in relazione all'entità del canone pagato dall'Ing. Lupi, risultante inferiore ai valori di mercato"*, visto che questi si era *"limitato a pagare quanto stabilito autonomamente dall'Agenzia del Demanio, che ha quantificato un canone mensile di € 416,86"*. Per completezza, va poi detto che non è mai stato in discussione né la sussistenza del diritto del Provveditore alle OO.PP. ad essere assegnatario di alloggio di servizio, né che il riconoscimento di tale assegnazione in base alla legge spetti -come in effetti spetta- al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede con propri decreti a disciplinarlo concretamente.

Ai sensi dell'art. 3 r.d. 1038/1933 (applicabile ai gravami in esame), la nullità dell'atto introduttivo -come eccepita dal Lupi- è ravvisabile solo in caso di omessa sottoscrizione o quando vi sia *"...assoluta incertezza sull'oggetto della domanda..."*; l'art. 163 c.p.c., applicabile al presente giudizio in forza del rinvio dinamico operato dall'art. 26 del r.d. n. 1038/1933 vigente all'epoca

della proposizione dell'appello, prevede, poi, che l'atto di citazione debba contenere "...3) *la determinazione della cosa oggetto della domanda;* 4) *l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*", mentre il successivo art. 164 c.p.c. stabilisce che "*la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo*".

Nel valutare il grado di incertezza della domanda, occorre, pertanto, avere riguardo alla natura dell'oggetto ed alla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte, dovendosi stabilire se tale rapporto consenta comunque l'individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa o se, viceversa, sia tale da rendere effettivamente difficile l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. civ. Sez. I, n. 13448/2011; Cass., Sez. II, n. 27670/2008, Cass. Sez. I, n. 17023/2003) e "*da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l'elemento della domanda attrice richiesto dalla legge*" (I Sez. 551/2017, ma anche questa Sezione n. 458/2014, I Sez. n. 339/2013, e n. 253/2014).

Ai fini di una valida instaurazione del contraddittorio nel giudizio di responsabilità è, dunque, sufficiente che la domanda giudiziale contenga, sia pure per indiretto riferimento, gli elementi per l'individuazione dei fatti che siano assunti come lesivi per l'erario e la richiesta risarcitoria di pagamento della somma relativa al danno causato, mentre solo l'assoluta incertezza della domanda determina la sua nullità impedendo al convenuto di contraddire validamente alle pretese dell'attore. Tale assoluta carenza non è riscontrabile

nell'atto di citazione introduttivo, essendo ben possibile ricostruire sia il petitum sia la causa petendi, avendo riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti, desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio.

Il motivo di impugnazione è, pertanto, da respingere.

E' altresì da respingere il motivo di impugnazione -pure proposto dal Lupi- in ordine alla sussistenza di un vizio di ultrapetizione da cui sarebbe affetta la sentenza di primo grado per il ricorso ad un'astima del danno secondo un criterio equitativo non consentito alla luce del difetto di prova del danno stesso e della sua quantificazione da parte della Procura.

Come evidenziato, al precedente punto, la richiesta di danno è stata individuata e quantificata dall'attore pubblico anche con riguardo alla voce concernente gli oneri sopportati per la ristrutturazione dell'immobile originariamente da destinare al CFS di Recco attenendosi *"all'indicazione derivante dalla documentazione fornita dal Geom. C., acquisita dalla Guardia di Finanza con verbale del 14/5/2008 (alleg. 10 degli atti della Procura), dove sono dettagliatamente indicate le voci considerate"* (pag. 64 della sentenza impugnata).

Premesso ciò, all'atto di valutare il danno da ascrivere al Lupi, la sentenza di primo grado, pur affermando di attenersi ad un criterio equitativo, in realtà aderisce *"alla pur ristretta quantificazione del danno di cui all'atto di citazione, ampiamente favorevole al convenuto"* (le opere sono costate complessivamente circa 351 mila euro e sono state sostanzialmente inutili, se

non per i vantaggi conseguiti dal Lupi), come rinvenibile dalla rassegnata documentazione tecnica. Si tratta della somma di euro 81.331,30 (e non come indicato dalla difesa del Lupi di euro 73.937,55) che in uno ad euro 30.000 per l'impegno di spesa in ordine al piano inferiore occupato dal CFS ed all'ulteriore somma di euro 9.916,00, conduce al totale di euro 121.247,30 (oltre 12 mila euro per l'abusiva occupazione operata tra luglio e dicembre 2004) e non ad euro 113.853,55 come pretenderebbe l'appellante.

Considerato, quindi, che l'importo per cui v'è condanna è direttamente assunto dal materiale probatorio rassegnato dalla Procura regionale -pur legittimamente avversato dall'appellante-, sul piano sostanziale non v'è stato da parte del giudice alcun ricorso effettivo ad una valutazione di equità se non per ciò che attiene alla scelta di un criterio prudenziale meno oneroso per il convenuto. Va allora in punto di diritto precisato che la misura del danno, come la sua successiva ripartizione se accertato, ma anche il corretto inquadramento del fatto (da cui discendono le valutazioni giuridiche), attengono all'opera di ricostruzione della vicenda ed è attività di riqualificazione del thema decidendum che rientra nei poteri del giudice a prescindere dall'esercizio del potere sindacatorio (Cass., n. 16809/2008, SS.UU. n. 26582/2013). E', quindi, consentito al giudice discostarsi dall'interpretazione e dall'inquadramento giuridico dei fatti prospettati con la domanda introduttiva, così come *"ben può anche il Giudice di appello, nell'azione ermeneutica del fatto costitutivo che delimita il giudizio cognitorio, discostarsi dall'interpretazione prospettata nella domanda introduttiva e/o da quella fatta propria dal Giudice di prime cure, e procedere ad un corretto*

inquadramento della fattispecie dannosa...", senza che ciò sia in contraddizione con il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., poiché in tal modo il "...*Giudice non altera gli elementi identificativi dell'azione (petitum e causa petendi), in quanto non statuisce senza corrispondenza con i fatti dedotti in causa, ma si limita a rendere la pronuncia in base ad una ricostruzione fattuale autonoma a quella prospettata dalle parti*" (così Cass. 16809/2008 cit. e Corte dei conti, III Sez. nn. 67 e 403/2013).

Nel merito, va premesso che la vicenda, al suo esordio costituita da una fattispecie comune ad entrambi gli odierni appellanti riguardante l'alloggio di servizio ristrutturato e fruito dal Lupi in località Mulinetti in Recco, è stata separata sotto il profilo soggettivo a seguito della assoluzione del Mommo dal reato contestatogli in relazione a tale fatto.

Detto ciò, così come la Procura regionale nel formulare la contestazione aveva pedissequamente configurato una responsabilità dolosa in relazione alle specifiche ipotesi di reato oggetto del processo penale, la sentenza impugnata ha asseverato in termini di responsabilità erariale le sole fattispecie per le quali risultava in sede penale una corrispondente pronuncia confermativa della sussistenza dei fatti anche se con esito di prescrizione, ad eccezione dell'addebito di colpa grave del danno conseguente al pagamento della TARSU sull'immobile assegnato al Lupi.

Quanto, infatti, ai reati di abuso di ufficio e di occupazione intestati al Lupi in merito alla vicenda della ristrutturazione a suo beneficio esclusivo della

villetta in località Mulinetti (che tuttora occupa, tra l'altro, nonostante l'intimazione a liberarla) ed a scapito del Corpo Forestale dello Stato che non ne ha mai potuto fruire pur essendone assegnataria (fin dall'1.10.2003), l'illiceità della condotta finalizzata ad asservire opere e risorse pubbliche al proprio personale tornaconto è apparsa talmente manifesta da comportare il rigetto in Cassazione del ricorso dell'appellante volto a conseguire l'assoluzione.

Va da sé che presi singolarmente -così come efficacemente procede nel proprio atto il ricorrente- gli atti, i provvedimenti e le attività che hanno contrassegnato la vicenda della villetta in località Mulinetti di Recco appaiono legittimi, seppure nella problematica fisiologia di un iter complesso che coinvolge più Amministrazioni pubbliche. Analizzata nel suo insieme la fattispecie, come avviene in maniera assolutamente condivisibile nella sentenza impugnata, tuttavia, vengono disvelati nei vari passaggi -in una sorta di eterogenesi dei fini- gli interessi personali che hanno mosso l'ing. Lupi che, pur segnato dalle statuizioni giudiziarie penali e contabili, come detto, ancora oggi nega la redibizione dell'appartamento allo Stato, e viene confermato l'asservimento dell'intero procedimento di ristrutturazione dell'immobile a detti interessi.

Determinante per connotare il carattere illecito della condotta del Lupi non è tanto l'atto di concessione o locazione (come, ai meri fini della individuazione del soggetto cui spetta il pagamento dell'ICI la Sezione tributaria della Cassazione si è risolta a ritenere) dell'alloggio, quanto la mancanza di un provvedimento di revoca dell'originaria assegnazione

dell'immobile alle esigenze del CFS sulla base del quale le risorse sono state stanziare ed impegnate, i lavori appaltati eseguiti ed infine collaudati, senza che fino all'ultimazione delle opere fosse mai stato previsto un mutamento di destinazione che, in realtà, era già di fatto avvenuto proprio per il differente allestimento di un appartamento residenziale, piuttosto che di una caserma.

Nessun argomento convincente introduce, quindi, il Lupi affinché possa essere rivista la decisione di primo grado che gli ascrive di avere agito in violazione di norme di legge e di regolamento, e comunque omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, conseguendo, mediante il compimento di atti amministrativi, l'ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella realizzazione, nella occupazione e nel successivo diretto ed indebito utilizzo del fabbricato destinato a caserma del Corpo Forestale, di un alloggio destinato a civile abitazione, peraltro con finiture diverse e di livello superiore a quelle previste per la destinazione d'uso originariamente dichiarata.

Coglie, altresì, pienamente nel segno il giudice di primo grado -tra l'altro sterilizzando l'eccezione di giurisdizione- nell'addebitare al pubblico ufficiale solo il mancato versamento di un canone di occupazione, non ritenendosi imputabile all'appellante il mancato pagamento del canone di locazione o concessione successivamente all'atto formale di conferimento in uso del bene, ciò che rileva, ai fini erariali, solo in termini di mancata riscossione addebitabile all'inerzia del concedente.

La sentenza di primo grado è condivisibile anche con riguardo alla

decisione assunta nei confronti del dott. Antonino Mommo.

Gli effetti della sentenza penale inducono a considerazioni analoghe a quelle innanzi svolte per il Lupi anche in ordine alla posizione del Mommo, - che pure si limita a reiterare le medesime istanze svolte nel processo di primo grado denunciando un generico complotto nei suoi riguardi-, considerato che il reato di truffa concernente l'acquisto di mobilia per l'alloggio invece che per l'uso dell'ufficio, seppure giudicato prescritto, è rimasto pienamente accertato nella sua verifica, e che sono intervenute nei confronti dell'appellante le condanne per i reati di falsità materiale (riguardanti l'annotazione al protocollo delle rinunce dei soggetti con prelazione nell'assegnazione dell'alloggio) e di peculato in merito all'uso indebito dell'auto di servizio e cioè per condotte del tutto sovrapponibili alla contestazione rivolta in sede contabile ed asseverata dalla sentenza penale.

Rispetto a tali ultime condotte, peraltro, la statuizione penale di condanna fa stato nel giudizio contabile ai sensi dell'art. 651 c.p.p., per cui ancor più velleitario appare il tentativo di giustificare detti comportamenti ascrivendoli alle categorie dell'irrelevante o dell'innocuo, ovvero di introdurre in un contesto gerarchico ed amministrativo la distinzione sofisticata tra consegna (a se medesimo) dell'alloggio ed assegnazione formale dello stesso, tale che la prima possa precedere o finanche sostituire la seconda.

In definitiva gli appelli sono da respingere. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello,
- riuniti i giudizi nn. 49542 e 49591, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
- condanna gli appellanti alle spese di giudizio che si liquidano per questo grado di giudizio in euro 208,00 (Duecentotto/00)
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2018.

l'estensore

il presidente

(Antonio Buccarelli)

(Luciano Calamaro)

F.to Antonio Buccarelli

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 11 DIC. 2019

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

F.to Sabina Rago